

DIVISIONE VIGILANZA

Unità organizzativa indipendente
della Federazione Trentina della Cooperazione società cooperativa

RELAZIONE DI TRASPARENZA

Relazione di trasparenza dei revisori legali per l'esercizio sociale chiuso al

31 dicembre 2024

pubblicata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014

Sommario

1. Premessa	4
1.1 L'obbligo di pubblicazione della relazione di trasparenza ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 537/2014 .	4
1.2 La revisione legale degli enti cooperativi aderenti ad un'associazione di rappresentanza nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.....	4
1.3 L'applicazione dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 537/2014 alla realtà della Federazione.....	5
2. Forma giuridica, struttura proprietaria e di governo	5
2.1 Forma giuridica e finalità istituzionali della Federazione	5
2.2 Responsabilità istituzionali della Federazione nel ruolo di Associazione di Rappresentanza riconosciuta ai sensi della L. R. 5/2008	6
2.3 Struttura proprietaria.....	7
2.4 Struttura di governo della Federazione	7
2.5 La Divisione Vigilanza all'interno della Federazione	10
3. Rete di appartenenza	13
3.1 Altre unità organizzative e società controllate della Federazione	13
3.2 Divisione Vigilanza e persone che vi operano.....	15
4. Procedure interne di controllo della qualità sull'attività di revisione legale	16
4.1 Linee Guida	16
4.2 Responsabilità apicali per la qualità dell'attività di revisione legale	16
4.3 Principi etici e di indipendenza	17
4.4 Gestione delle risorse umane.....	18
4.5 Svolgimento degli incarichi	19
4.6 Attività di monitoraggio	22
5. Controllo esterno della qualità effettuato da autorità esterne	22
6. Elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024	23

7. Informazioni sul fatturato totale dei revisori legali operanti nella rete della Divisione Vigilanza....	24
8. Informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci.....	24
9. Dichiarazioni ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Reg. (UE) 537/2014.....	25

1. Premessa

1.1 L'obbligo di pubblicazione della relazione di trasparenza ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 537/2014

L'art. 13 del Reg. (UE) 537/2014 prevede che i revisori legali e le società di revisione legale, che assoggettano a revisione legale enti di interesse pubblico, pubblichino sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale ("Relazione di Trasparenza").

1.2 La revisione legale degli enti cooperativi aderenti ad un'associazione di rappresentanza nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

L'applicazione dell'art. 13 del Reg. (UE) 537/2014 e dell'obbligo di pubblicazione della Relazione di Trasparenza va declinata in relazione alle peculiarità della disciplina regionale vigente nella Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige in tema di revisione legale.

Più precisamente, merita di essere ricordato che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito dei suoi poteri, disciplina la vigilanza sugli enti cooperativi con la Legge Regionale 9 Luglio 2008, n. 5 (L.R. 5/2008) e il relativo Regolamento Attuativo - insieme, la Legge Regionale - (e loro successive modificazioni).

In base alla normativa regionale, le funzioni di vigilanza sono attribuite ad un'autorità di vigilanza, individuata nella struttura amministrativa di ciascuna Provincia Autonoma (L.R. artt. 2 e 4) e ad un'autorità di revisione (L.R. artt. 2 e 3) che, per gli enti cooperativi aderenti, è costituita dall'Associazione di Rappresentanza.

La vigilanza attribuita all'autorità di revisione è basata su due istituti:

- la revisione cooperativa (ordinaria) obbligatoria per tutte le cooperative iscritte al Registro provinciale degli enti cooperativi con cadenza biennale, oppure, per alcune tipologie di cooperative, annuale;
- la revisione legale dei conti, che si identifica con l'attività disciplinata dal D.Lgs. 39/2010 e dal Regolamento UE n. 537/2014 ("Regolamento europeo"), come declinato nella L.R. 5/2008, per gli enti cooperativi che rientrano nella definizione di "Ente di Interesse Pubblico".

Per quanto concerne specificamente la revisione legale, la Federazione Trentina della Cooperazione, quale Associazione di Rappresentanza, svolge tale attività tramite una specifica divisione, la Divisione Vigilanza, segregata dalle altre unità e funzioni della Federazione.

La Divisione Vigilanza opera tramite revisori legali (dipendenti della Federazione o soggetti esterni),

iscritti nel Registro dei Revisori (cfr. artt. 6 e ss. D.lgs. 39/2010 e relativi regolamenti attuativi). Per maggiori dettagli al riguardo si rinvia al successivo par. 3.2.

1.3 L'applicazione dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 537/2014 alla realtà della Federazione

Nel contesto sopra delineato, appare sostanzialmente più rispondente allo spirito delle disposizioni di legge in tema di relazione di trasparenza l'elaborazione di un unico documento informativo, destinato ad essere pubblicato dalla Federazione sul proprio portale in una sezione riservata alla Divisione Vigilanza. Attraverso tale documento congiunto, i revisori ritengono di assolvere l'obbligo normativo e dichiarano, sotto la propria responsabilità, la pertinenza e la correttezza delle informazioni ivi riportate.

L'obbligo di pubblicazione della Relazione di Trasparenza è previsto dal Reg. (UE) 537/2014 solo con riferimento ai processi revisionali nei confronti degli "enti di interesse pubblico", come individuati nell'art. 16 D.lgs. 39/2010 (EIP), corrispondenti nel sistema regionale in larga misura alle Casse Rurali e alle Banche di Credito Cooperativo, che numericamente costituiscono una frazione non preponderante della base associativa.

Peraltro, la struttura organizzativa della Divisione Vigilanza, essendo orientata a processi e obiettivi di integrazione tra competenze e risorse professionali, rende difficile una distinzione netta e stabile tra professionalità da dedicarsi specificamente e univocamente ai soggetti bancari che rientrano nella sopramenzionata categoria di EIP.

Per tale ragione, si è ritenuto di estendere a tutti i revisori operanti presso la Divisione Vigilanza l'adempimento in parola, anche nell'intento di applicare a tutto il sistema uno strumento di "trasparenza" sicuramente idoneo ed efficace.

2. Forma giuridica, struttura proprietaria e di governo

2.1 Forma giuridica e finalità istituzionali della Federazione

La Federazione è una società cooperativa che, operando senza scopo di lucro, si propone di contribuire alla valorizzazione della persona umana, all'elevazione morale e civile e al progresso sociale ed economico delle popolazioni della Provincia, promuovendo lo sviluppo della cooperazione, migliorando l'organizzazione delle società federate, coordinandone l'attività, definendone gli indirizzi strategici generali e orientandone l'azione, nello spirito di una mutualità cooperativa aperta al servizio delle comunità.

2.2 Responsabilità istituzionali della Federazione nel ruolo di Associazione di Rappresentanza riconosciuta ai sensi della L. R. 5/2008

La mission della Federazione è riconducibile ad una pluralità di finalità operative, a cui si ispira la vasta gamma delle attività svolte, che consistono in: compiti di vigilanza e controllo, funzioni di rappresentanza e tutela, formazione cooperativa e tecnico-professionale, prestazione di ogni forma di assistenza, specie amministrativa, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativa, tecnica ed economica.

Questa configurazione si ispira al modello “raiffeiseniano” di associazionismo cooperativo, che associa e combina attività di vigilanza e controllo con quelle di consulenza, in un processo di reciproca integrazione, nella comune tensione allo sviluppo cooperativo, quale fattore di crescita della collettività.

Le caratteristiche del modello descritto trovano riscontro anche nella L.R. 5/2008 (art. 9), la quale, nel definire l’”Associazione di rappresentanza”, deputata ad assumere la funzione di “Autorità di revisione” con lo svolgimento della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti, ne stabilisce il regime di favore, in attuazione dell’art. 118, ultimo comma della Costituzione, e ne prescrive i requisiti essenziali ai fini del riconoscimento da parte della Provincia, in questi termini:

- forma di società cooperativa a mutualità prevalente;
- oggetto sociale esclusivo: attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti oppure di terzi;
- assenza di scopo di lucro;
- compagine sociale di almeno ottanta società cooperative;
- disponibilità di un numero di revisori e di un’organizzazione di mezzi e di persone idonei per esercitare le attività spettanti;
- previsione nell’atto costitutivo di una clausola di non ingerenza delle proprie cariche elettive nell’esecuzione delle revisioni.

L’Associazione di Rappresentanza deve inoltre avere un assetto organizzativo idoneo per assicurare che i suoi revisori, nell’esercizio della revisione, siano indipendenti dall’ente revisionando. Eventuali ulteriori requisiti possono essere imposti con regolamento regionale, nel rispetto dei vincoli derivanti

dalla Direttiva 2006/43/CE, e successive modifiche, e comunque dall'ordinamento comunitario. L'Associazione di rappresentanza è altresì sottoposta a vigilanza amministrativa da parte della struttura amministrativa della Provincia.

La L.R. 5/2008, emanata in attuazione del primo comma dell'art. 45 Costituzione ("Funzione sociale della cooperazione"), oltre che dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, prende le mosse dall'art. 4 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), che riconosce alla Regione competenza primaria in tema di promozione e vigilanza della cooperazione.

Il legislatore regionale ha operato altresì col richiamo alle disposizioni contenute nel Regolamento del Consiglio UE del 22 luglio 2003, n. 1435/2003, concernente lo statuto della società cooperativa europea, e a quelle di cui alla Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo.

2.3 Struttura proprietaria

È stabilito dallo Statuto che nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici gli amministratori debbano rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In base allo Statuto, il patrimonio della Federazione è costituito, tra l'altro, dal capitale sociale variabile, dalla riserva legale e dalla riserva straordinaria, entrambe indivisibili, non potendo essere ripartite né nel corso né alla conclusione della vita sociale (art. 21).

L'assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili, che sono vincolati, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge, a riserva legale, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, a riserva straordinaria, ad eventuale rivalutazione del capitale sociale e ad eventuali dividendi (art. 23). Con la cessazione della Federazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato, sarà devoluto al Fondo mutualistico; è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore a quella delle leggi di settore, né le riserve possono essere ripartite tra i soci operatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società (art. 44).

2.4 Struttura di governo della Federazione

In base allo Statuto, la Federazione adotta un assetto idoneo ad assicurare, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell'esecuzione della revisione legale dei conti, nonché l'indipendenza dei revisori operanti presso la Divisione Vigilanza dall'ente revisionando (art. 4).



Organo di revisione ai sensi DPGR 29 settembre 1954, n. 67

Possano essere ammesse come soci le società cooperative aventi sede nel territorio provinciale (art. 6), dietro versamento di quote sociali (art. 9). I soci sono obbligati, tra l'altro, ad assoggettarsi all'attività di revisione svolta dalla Federazione in base alle disposizioni della normativa regionale in materia e a concorrere alle spese per il funzionamento dei suoi uffici e per i servizi generali organizzati a favore delle associate con un contributo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Federazione. Nelle Assemblee della Federazione ogni socio ha diritto da un minimo di un voto ad un massimo di cinque voti in rapporto all'entità del capitale sociale versato (art. 29).

La Federazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da ventidue consiglieri, eletti dall'Assemblea tra gli amministratori e i soci delle società federate (art. 31). La scelta dei membri del Consiglio viene effettuata in modo che siano equamente rappresentati tutti i settori delle società federate e le varie zone del territorio provinciale. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano come invitati permanenti i Presidenti dell'Associazione Giovani Cooperatori Trentini e dell'Associazione Donne in Cooperazione. (art. 34 comma 2). Il Consiglio di Amministrazione istituisce, nominandone i componenti, i Comitati di settore con funzioni propositive e consultive per lo studio dei problemi e per la definizione delle linee di indirizzo strategico dei singoli settori cooperativi, oltre ad un Comitato tecnico intercooperativo, con funzioni consultive nell'elaborazione di linee di indirizzo e progetti strategici di intercooperazione (art. 37).

Attualmente, il Consiglio di Amministrazione della Federazione è formato dai seguenti componenti:

Nominativo	Ruolo
Roberto Simoni	Presidente
Italo Monfredini	Vicepresidente vicario
Paola Dal Sasso	Vicepresidente Settore Consumo
Stefano Albasini	Vicepresidente Settore Agricolo
Silvio Mucchi	Vicepresidente Settore Credito
Germano Preghenella	Vicepresidente Settore Produzione Lavoro e Servizi
Michele Odorizzi	Consigliere
Enzo Zampiccoli	Consigliere
Maurizio Maffei	Consigliere
Rodolfo Brochetti	Consigliere

Marco Misconel	Consigliere
Renato Dalpalù	Consigliere
Giorgio Corradi	Consigliere
Lorenzo Libera	Consigliere
Camilla Santagiuliana Busellato	Consigliere
Matteo Zanella	Consigliere
Francesca Gennai	Consigliere
Sandra Dodi	Consigliere
Francesca Broch	Consigliere
Franco Sartori	Consigliere
Luca Rigotti	Consigliere
Marina Castaldo	Consigliere
Michele Odorizzi	Consigliere

Il Collegio Sindacale della Federazione si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente (art. 38).

Attualmente, il Collegio Sindacale della Federazione è formato dai seguenti componenti:

Nominativo	Ruolo
Erica Ferretti	Presidente
Cristina Roncato	Sindaco effettivo
Mauro Zanella	Sindaco effettivo
Alessandra Cascioli	Sindaco Supplente
Cristina Odorizzi	Sindaco Supplente

Il modello di “governance” adottato dalla Federazione, imperniato sul voto capitaro, non ammette in definitiva concentrazioni di potere prevaricanti. Pertanto, perderebbe fondamento un’eventuale obiezione circa il determinarsi di un conflitto di interessi per l’instaurarsi di un’ipotetica “catena di comando” formata dagli esponenti delle stesse società revisionate, capace di influenzare l’attività di revisione. Sul punto va anzi richiamata la clausola di “non ingerenza” introdotta nello statuto sociale,

anche nel rispetto della previsione di legge (art. 4 Statuto e art. 9 L.R. 5/2008).

Inoltre, nell'assetto istituzionale della Federazione ogni componente lucrativa appare rimossa, rispetto ad una mission a forte responsabilità sociale, in cui l'attività di revisione è concomitante con le attività di promozione, rappresentanza, assistenza e formazione, tutte strumentalmente convergenti verso il fine dello sviluppo e del consolidamento delle strutture e della cultura cooperativistica. Tale assetto esclude anche qualunque conflitto di interessi nei rapporti con le associate, elemento che attenua significativamente possibili ipotesi di rischio per l'autonomia della funzione revisionale.

2.5 La Divisione Vigilanza all'interno della Federazione

All'interno della Federazione, la funzione di revisione legale, al fine di garantirne l'indipendenza, viene svolta dalla Divisione Vigilanza, segregata dalle altre funzioni e unità organizzative della Federazione. Il Direttore della Divisione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Federazione, ma opera in piena autonomia, nell'ambito di un budget definito e assegnato annualmente sulla base delle esigenze operative della Divisione Vigilanza.

Lo Statuto della Federazione, in ottemperanza all'art. 9 della L.R. 5/2008, prevede infatti che sia adottato un assetto idoneo ad assicurare la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell'esecuzione della revisione legale dei conti, nonché l'indipendenza dei revisori dell'ente revisionato (art. 4). In particolare, al fine di sottolineare ulteriormente i criteri di separatezza e di autonomia operativa della Divisione Vigilanza entro la Federazione, le competenze decisionali in capo alla Direzione generale della Federazione, statutariamente preordinate al coordinamento e controllo della struttura aziendale e alla gestione e sviluppo delle risorse con riferimento al complessivo quadro della Federazione, non possono ricondursi direttamente ai processi revisionali con l'assunzione di iniziative in tema di:

- definizione di procedure e metodologie per lo svolgimento dell'attività e controllo;
- assegnazione di incarichi di revisione e di sanzioni nei confronti dei revisori;
- analisi e valutazione dei rischi rispetto ai requisiti di indipendenza e autonomia;
- interventi di merito in ordine agli esiti delle attività revisionali.

L'articolazione interna della Divisione Vigilanza prevede le seguenti funzioni organizzative:

- 1) Direzione della Divisione Vigilanza;
- 2) Area revisione legale credito;
- 3) Area revisione legale manifatturiero;

- 4) Area revisione cooperativa;
- 5) Area Metodologie, Pianificazione e Risk management;
- 6) Segreteria.

1. Direzione

- è responsabile della gestione del personale della Divisione Vigilanza;
- assegna gli incarichi di revisione legale sugli enti cooperativi aderenti alla Federazione ai Responsabili della revisione ovvero a società di revisione o revisori individuali esterni alla Divisione (i revisori esterni);
- approva la pianificazione e il coordinamento tra le attività di revisione assegnate, nonché la gestione delle risorse, ivi compresi i rapporti di collaborazione con i revisori esterni;
- approva le metodologie di svolgimento della revisione legale;
- cura il monitoraggio e il presidio della qualità dell'attività di revisione legale;
- verifica la persistenza e il rispetto dei requisiti di autonomia e di indipendenza nello svolgimento della revisione, assumendo idonee iniziative per ridurre i rischi connessi;
- approva il piano della formazione;
- è responsabile del controllo interno della qualità delle revisioni legali;
- assume la referenza nei rapporti tra la Divisione e le altre Unità organizzative della Federazione;
- segnala i fatti contenuti nelle relazioni di revisione cooperativa all'Autorità di Vigilanza, come previsto dagli artt. 31 e 32 della L.R. 5/2008, proponendo gli eventuali provvedimenti amministrativi.

Il vicedirettore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Responsabili di Area revisione

I Responsabili di Area coordinano i revisori appartenenti al settore loro affidato (settore credito, settore manifatturiero e settore revisione cooperativa).

I responsabili di Area revisione legale del credito e del manifatturiero:

- propongono e implementano la pianificazione della revisione legale e coordinano le attività di revisione assegnate, nonché la gestione delle risorse, ivi compresi i rapporti di collaborazione con i revisori esterni;
- monitorano i processi di revisione e la loro qualità;

- sono responsabili per il personale dell'area;
- eseguono periodicamente il processo valutativo del personale professionale in concerto con la Direzione della Divisione e propongono alla Direzione gli avanzamenti di carriera;
- propongono la formazione alla Direzione della Divisione Vigilanza.

Il Responsabile di Area revisione cooperativa:

- propone e implementa la pianificazione della revisione cooperativa e coordina le attività di revisione assegnate, nonché la gestione delle risorse;
- propone la formazione alla Direzione della Divisione Vigilanza;
- monitora i processi di revisione e la loro qualità.

3. Responsabile dell'Area Metodologie, Pianificazione e Risk Management

Il responsabile di Area Metodologie, Pianificazione e Risk Management, lavorando a stretto rapporto con la Direzione:

- cura l'aggiornamento tempestivo di regolamenti, manuali, processi e procedure interne alla Divisione Vigilanza;
- monitora il rispetto del Codice Etico e dei Principi di indipendenza e, con la Direzione, assume idonee iniziative per attivare misure di salvaguardia in caso di minacce;
- monitora il Sistema di Controllo della Qualità, definisce annualmente il programma generale di monitoraggio da svolgersi per garantire l'adeguatezza del disegno e l'efficacia operativa delle procedure per il controllo della qualità;
- monitora la qualità degli incarichi di revisione e organizza le ispezioni annuali a campione;
- comunica alla Direzione i risultati dell'attività di monitoraggio e definisce i piani di azione correttivi;
- convoca periodicamente riunioni con il personale professionale e condivide le risultanze dell'attività di monitoraggio con la finalità di miglioramento delle carte di lavoro e di crescita della cultura della qualità in Divisione Vigilanza;
- comunica al personale professionale le novità in materia di revisione, di contabilità e legislative;
- fornisce supporto ai team di revisione su tematiche afferenti alla qualità.

4. Segreteria

La segreteria supporta la Direzione e il personale professionale nello svolgimento delle attività affidate alla Divisione Vigilanza.

All'interno della Divisione Vigilanza operano i seguenti profili professionali:

- **Revisori cooperativi**

Sono revisori iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF, a cui sono assegnati gli incarichi di revisione cooperativa sugli enti cooperativi aderenti alla Federazione.

- **Responsabili della revisione legale**

Sono revisori legali iscritti nell'apposito Registro, che operano presso la Divisione Vigilanza in virtù di un rapporto di lavoro dipendente. A tali soggetti sono assegnati gli incarichi di revisione legale sugli enti cooperativi aderenti alla Federazione, o loro controllate, salvo eventuali casi di assegnazione a revisori esterni.

- **Revisori legali**

Sono revisori legali o tirocinanti, iscritti negli appositi Registri, o altri collaboratori che operano presso la Divisione Vigilanza in virtù di un rapporto di lavoro dipendente. Partecipano allo svolgimento degli incarichi assegnati ai Responsabili della revisione, anche in vista dello sviluppo e del consolidamento della propria competenza ed esperienza professionale; in questo ruolo, sotto la guida di un Responsabile della revisione, i tirocinanti svolgono il tirocinio ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 39/2010, quando ne sussistono le condizioni.

La gestione della Divisione di Vigilanza, sotto il diretto coordinamento della sua Direzione, è improntata a criteri di condivisione di obiettivi, piani e metodi di lavoro, con l'attivazione di efficaci sistemi di comunicazione interna e l'istituzione di comitati operativi, in base alle opportunità individuate dalla Direzione stessa.

3. Rete di appartenenza

3.1 Altre unità organizzative e società controllate della Federazione

Al fine di dare un proprio concreto apporto al modello di sviluppo economico a matrice raiffeiseniana che storicamente caratterizza il territorio di riferimento, la Federazione oltre ad essere autorità di revisione, che esercita attraverso la Divisione Vigilanza, caratterizzata da autonomia e indipendenza,

svolge anche altre attività istituzionali attraverso distinte funzioni e unità organizzative (le Unità Organizzative). Tali Unità Organizzative, nell'ambito del rapporto associativo, possono prestare alle cooperative servizi di rappresentanza, tutela e assistenza.

Come anticipato, la Divisione Vigilanza opera in via del tutto segregata rispetto alle Unità Organizzative e senza alcuna ingerenza da parte degli organi di amministrazione e direzione della Federazione medesima.

Le Unità Organizzative non rientrano nella definizione di "rete", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. I), D.lgs. 39/2010 considerando:

- l'assenza di scopo di lucro che contraddistingue la Federazione;
- la segregazione della Divisione Vigilanza rispetto alle Unità Organizzative, e le regole di non ingerenza da parte degli organi di amministrazione e direzione della Federazione nell'attività di revisione.

A tutela dell'indipendenza della Divisione Vigilanza, sono inoltre previste le ulteriori misure di salvaguardia di seguito indicate:

- la Divisione Vigilanza, i Responsabili della revisione e i revisori sono tenuti a svolgere l'attività di revisione considerando le Unità Organizzative come fornitori di servizi di un'impresa, assoggettata a revisione, che esternalizza attività, secondo le regole indicate nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) 402;
- la Divisione Vigilanza, i Responsabili della revisione e i revisori non partecipano ai team di lavoro che nelle Unità Organizzative erogano alle cooperative associate servizi diversi dalla revisione legale, né hanno con gli stessi contatti autonomi, al di fuori da quanto previsto, con il consenso delle cooperative sottoposte a revisione, dai menzionati principi di revisione;
- la Divisione Vigilanza, i Responsabili della revisione e i revisori, al di fuori dei casi previsti dai menzionati principi di revisione, ricevono informazioni connesse ai servizi prestati dalle Unità Organizzative non direttamente, ma attraverso le cooperative assoggettate a revisione (o, solo in presenza di specifica disposizione delle cooperative, dalle Unità Organizzative coinvolte) e, a loro volta, forniscono alle Unità Organizzative informazioni circa i risultati delle revisioni, nei limiti di quanto soggetto a pubblicazione e solo successivamente alla pubblicazione stessa;
- in caso di passaggi di personale dalle Unità Organizzative alla Divisione Vigilanza e viceversa, vengono attuate specifiche misure di salvaguardia, in conformità alle norme di legge, ai Principi

di Revisione Internazionali (ISA Italia) e al Codice Italiano di Etica e Indipendenza, volte a superare le potenziali minacce all'indipendenza del revisore.

3.2 Divisione Vigilanza e persone che vi operano

Come anticipato, gli incarichi di revisione legale sono assegnati ad un Responsabile della revisione che, accettando l'incarico, ne assume la responsabilità quale revisore individuale.

Si configura, in sostanza, un assetto "sui generis", individuato dalla disciplina regionale, in virtù del quale:

- l'incarico amministrativo di revisione legale ricade, in conformità alle previsioni della Legge Regionale, sulla Federazione, nella specifica veste di autorità di revisione. Al suo interno, la Divisione Vigilanza svolge nei confronti dei Responsabili della revisione talune delle funzioni che sono normalmente svolte da organizzazioni, come la società di revisione o lo studio associato, all'interno dei quali i professionisti svolgono la propria attività;
- lo svolgimento effettivo dell'incarico professionale di revisione legale viene affidato in modo formale dalla Direzione della Divisione Vigilanza ad un Responsabile della revisione (proprio dipendente o ad un revisore esterno) e iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale soggetto, che continua ad operare nell'ambito della Divisione Vigilanza attenendosi alle relative policy, sottoscrive la relazione di revisione legale ed è in proprio soggetto vigilato (anche in relazione al controllo della qualità) dal MEF e, in caso di revisione di EIP o ESRI, da Consob, con conseguente assunzione delle responsabilità previste dalle disposizioni di legge.

Il Responsabile della revisione cui è assegnato l'incarico si impegna a rispettare i principi di deontologia professionale, di riservatezza, di segreto professionale, di indipendenza ed obiettività in vigore e a svolgere la revisione legale applicando le norme di legge, i regolamenti, i principi di revisione pertinenti, nonché gli standard utilizzati dalla Divisione Vigilanza.

La Divisione mette a disposizione del Responsabile della revisione spazi di lavoro, computer, programmi, manuali, metodologie, collaboratori, iniziative di formazione, servizi di archiviazione sicura delle carte di lavoro e di controllo della qualità, servizi di segreteria, ecc., che il Responsabile della revisione si impegna ad utilizzare, nei limiti delle proprie esigenze.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la Divisione Vigilanza, la direzione della Divisione, i responsabili della revisione e i revisori costituiscano una "rete" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. I), D.lgs. 39/2010.

4. Procedure interne di controllo della qualità sull'attività di revisione legale

4.1 Linee Guida

Fermo restando il controllo di qualità esercitato dal MEF e dalla Consob ai sensi del D.lgs. 39/2010, la Divisione Vigilanza promuove e supporta lo svolgimento di procedure interne di controllo della qualità dell'attività svolta dai Responsabili della revisione.

Nell'esecuzione di tali procedure, la Divisione Vigilanza (i) si uniforma alle disposizioni di legge e, in particolare, alle previsioni dell'art. 10 ter D.lgs. 39/2010, per quanto applicabile, e (ii) tiene conto delle indicazioni contenute nel Principio internazionale sul controllo della qualità ISQC (Italia) 1 e del Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 220, per quanto applicabili alla fattispecie del revisore individuale, nonché dei parametri indicati nell'art. 20, comma 13, D.lgs. 39/2010 e nei regolamenti attuativi. Si evidenzia che a partire dal 1° gennaio 2025 la Divisione Vigilanza si è allineata ai nuovi principi internazionali sul controllo della qualità adottando gli ISQM (Italia) 1 e ISQM (Italia) 2 e il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 220 nella sua versione aggiornata. Il Manuale delle procedure di controllo della Qualità è stato dunque rivisto recependo i riferimenti ai nuovi principi professionali sopra richiamati.

I Responsabili della Revisione, accettando gli incarichi ad essi assegnati, si impegnano a sottoporsi alle procedure sopra richiamate.

Il sistema di controllo interno della qualità implementato dalla Divisione Vigilanza comprende i seguenti principali elementi, descritti nel seguito della presente relazione:

- responsabilità apicali per la qualità dell'attività di revisione legale;
- principi etici e di indipendenza;
- gestione delle risorse umane;
- svolgimento degli incarichi;
- attività di monitoraggio.

4.2 Responsabilità apicali per la qualità dell'attività di revisione legale

La responsabilità finale per il sistema di controllo interno della qualità è assunta dal Direttore della Divisione Vigilanza.

La Direzione della Divisione Vigilanza promuove una cultura orientata alla qualità, dipendente da azioni e messaggi chiari, coerenti e frequenti da parte di tutti i livelli che operano al suo interno, tali

da sottolineare l'importanza delle direttive e delle procedure per il controllo della qualità e dell'esigenza di svolgere il lavoro in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.

La Direzione della Divisione Vigilanza ha l'obiettivo di trasmettere al personale della Divisione Vigilanza una cultura che riconosca l'importanza del lavoro di alta qualità, anche mediante corsi di formazione, riunioni o colloqui formali o informali, documentazione interna o altro materiale utilizzato per la formazione.

Le principali direttive, procedure e processi che compongono il sistema di controllo interno della qualità sono riepilogati nel Regolamento Organizzativo e Codice Etico, nel Manuale di revisione legale dei conti, nel Manuale delle procedure di controllo della Qualità, implementati dalla Divisione Vigilanza. Tali documenti sono periodicamente aggiornati e resi disponibili a tutto il personale della Divisione medesima. Il personale della Divisione Vigilanza è tenuto al puntuale rispetto di quanto in essi contenuto e di tutte le direttive e procedure di cui la Divisione si è dotata.

4.3 Principi etici e di indipendenza

La Direzione della Divisione stabilisce direttive e procedure volte al conseguimento di una ragionevole sicurezza che il personale della Divisione rispetti i principi etici e di indipendenza propri della professione di revisore legale. Regole specifiche in proposito sono contenute nel Regolamento Organizzativo e Codice Etico, nel Manuale di revisione legale dei conti, nel Manuale delle procedure di controllo della Qualità, nonché nella Procedura di indipendenza, implementati dalla Divisione Vigilanza.

Per quanto concerne i principi etici, inclusi quelli relativi all'indipendenza, la Divisione Vigilanza fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2010, nel rispetto di quanto specificatamente richiamato dai principi internazionali sul controllo della qualità ISQC (Italia) 1 e dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) 220 sul controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio.

La Divisione Vigilanza si è dotata di uno strumento (whistleblowing) per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in materia di revisione legale dei conti, in linea con quanto previsto dall'art. 26 bis D.lgs. 39/2010 per le società di revisione, per quanto applicabile.

Nel seguito sono descritte le principali policy e procedure in materia di indipendenza e riservatezza adottate dalla Divisione Vigilanza.

i) Indipendenza

Le procedure adottate dalla Divisione Vigilanza in materia di indipendenza consistono in:

- rilascio da parte dei Responsabili della revisione di una dichiarazione d'indipendenza, riguardante gli incarichi di revisione a loro assegnati;
- rilascio da parte di tutto il personale della Divisione Vigilanza di una dichiarazione d'indipendenza con riferimento agli incarichi assegnati alla Divisione Vigilanza;
- esame delle dichiarazioni rilasciate dai responsabili della revisione e dal personale della Divisione Vigilanza da parte del Direttore di Divisione, che svolge su di esse verifiche a campione sulla base delle informazioni e della documentazione ricevuta, nonché alla luce delle informazioni disponibili anche su banche dati accessibili al pubblico.

Le procedure sopra richiamate consentono di rilevare tempestivamente le minacce all'indipendenza dei Responsabili della revisione e del personale della Divisione Vigilanza, i potenziali limiti all'assunzione degli incarichi, nonché le misure di salvaguardia adottabili, alla luce delle norme di legge o regolamentari applicabili o dei principi di revisione di riferimento.

ii) Riservatezza

Le persone che operano nell'ambito della Divisione Vigilanza mantengono permanentemente il segreto professionale su quanto appreso nel corso della propria attività, nel rispetto e nei limiti delle norme di legge, e non usano tali informazioni per interesse proprio o di terzi. La riservatezza si estende oltre l'ambito professionale, nei rapporti con colleghi, familiari o altri terzi.

Le carte di lavoro vengono conservate nel rispetto delle norme di legge, degli standard professionali di riferimento e della politica di archiviazione definita dalla Divisione Vigilanza.

4.4 Gestione delle risorse umane

La Divisione Vigilanza definisce direttive e procedure relative all'assunzione del personale professionale, allo sviluppo professionale e alla formazione dei Responsabili della revisione e dei collaboratori, allo scopo di assicurare che l'attività di revisione legale venga svolta da professionisti competenti e costantemente coinvolti in iniziative di formazione continua.

i) Assunzione

La Divisione Vigilanza sceglie i professionisti da inserire nella propria struttura avvalendosi delle competenze di selezionatori professionali. La procedura di assunzione prevede il coinvolgimento diretto della Direzione della Divisione Vigilanza. Il Direttore della Divisione procede ad un colloquio con i migliori candidati selezionati ed orienta la scelta finale in merito all'assunzione.

I candidati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori oppure laureati in discipline che consentano l'accesso, dopo il tirocinio, all'esame di revisore legale. Essi, inoltre, devono avere attitudini al lavoro di revisione e potenzialità di crescita professionale.

La Divisione Vigilanza rivede periodicamente le necessità di reclutamento e l'efficacia del suo programma di reclutamento e apporta, se necessario, modifiche alla procedura.

ii) Formazione continua

Fermi restando gli obblighi di formazione continua previsti dall'art. 5 D.lgs. 39/2010 e dal relativo regolamento attuativo, la Divisione Vigilanza promuove programmi di formazione rivolti ai Responsabili della revisione e ai collaboratori, così da agevolare il completamento del percorso formativo da parte dei tirocinanti, nonché il consolidamento delle conoscenze professionali e il costante aggiornamento dei revisori già iscritti nel Registro.

I programmi di formazione promossi dalla Divisione Vigilanza tengono conto dell'opportunità di trovare e sviluppare sinergie con ordini, enti o associazioni, sia nella Regione Autonoma sia sul territorio nazionale, e della possibilità di ottenere gli accreditamenti previsti dal D.lgs. 39/2010 e dai relativi regolamenti attuativi.

iii) Avanzamento professionale

L'avanzamento professionale all'interno della Divisione si basa su un processo di valutazione, volto ad individuare i Responsabili della revisione e i collaboratori che possiedono le competenze e le capacità necessarie per ricoprire ruoli di maggiore responsabilità.

Sono previste valutazioni periodiche delle competenze sviluppate dal personale; tali valutazioni vengono discusse con la persona interessata in modo tale da informarla dei progressi raggiunti e consigliarla in merito ai miglioramenti necessari.

4.5 Svolgimento degli incarichi

Gli incarichi sono effettuati secondo le regole professionali e le disposizioni di legge applicabili.

Il Manuale di Revisione legale, costantemente aggiornato per rispondere ai mutamenti nei principi di revisione, guida i revisori nell'applicazione delle regole professionali.

i) Assegnazione degli incarichi

Come anticipato, la Direzione della Divisione Vigilanza assegna formalmente ogni incarico ad un Responsabile della revisione che, accettando l'incarico, lo assume quale revisore individuale, impegnandosi al rispetto dei principi di deontologia professionale, di riservatezza, di segreto professionale, di indipendenza ed obiettività in vigore e a svolgere la revisione legale applicando le norme di legge, i regolamenti, i principi di revisione pertinenti, nonché gli standard utilizzati dalla Divisione Vigilanza.

La Direzione della Divisione pianifica, di concerto con i Responsabili della revisione, l'assegnazione dei collaboratori ai diversi incarichi, costituendo per ciascun incarico il team di revisione, che opera sotto la direzione del Responsabile della revisione.

Se necessario, vengono assegnati agli incarichi anche collaboratori esterni, con i quali la Divisione Vigilanza stipula specifici accordi di collaborazione.

Nella scelta dei Responsabili della revisione e dei collaboratori la Direzione della Divisione Vigilanza prende in considerazione:

- l'indipendenza;
- la comprensione e l'esperienza pratica di incarichi di revisione di natura e complessità simili, acquisite mediante un'appropriata formazione e una partecipazione a detti incarichi;
- le competenze tecniche, incluse le competenze nelle tecnologie informatiche pertinenti e nelle aree specialistiche della contabilità e della revisione contabile;
- la conoscenza dei settori di attività in cui opera l'ente cooperativo assoggettato a revisione;
- la capacità dei Responsabili della revisione di applicare il giudizio professionale;
- la conoscenza delle direttive e delle procedure per il controllo interno della qualità della Divisione Vigilanza;
- gli incarichi già assegnati a ciascun Responsabile della revisione e la conseguente disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento del nuovo incarico.

ii) Supervisione e riesame del lavoro del team di revisione da parte dei Responsabili della revisione

Il Responsabile della revisione è tenuto ad effettuare la supervisione e il riesame del lavoro svolto

dai collaboratori assegnati al team di revisione, prima dell'emissione della relazione finale. A tal fine, il Responsabile della revisione può avvalersi, se del caso, dell'ausilio dei collaboratori più esperti per rivedere il lavoro degli altri collaboratori.

iii) Consultazione

Il Responsabile della revisione segnala tempestivamente al Direttore della Divisione Vigilanza le esigenze di approfondimento e consultazione che emergono nel corso del lavoro. La Direzione della Divisione individua i soggetti, interni o esterni alla Divisione Vigilanza, dotati dei requisiti di indipendenza rispetto all'incarico di revisione e al cliente revisionato e di specifiche conoscenze e competenze professionali, e attiva il contatto con il Responsabile della revisione.

iv) Casi di riesame della qualità del lavoro prima dell'emissione della relazione finale

Sono soggetti a riesame della qualità del lavoro prima dell'emissione della relazione finale:

- tutti gli incarichi di revisione legale dei conti riguardanti enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;
- tutti gli altri incarichi in cui il Responsabile della revisione preveda di esprimere, o nell'anno precedente aveva espresso, un giudizio con modifica di particolare complessità;
- tutti gli altri incarichi di particolare complessità in cui il Responsabile della revisione richieda tale attività.

La Direzione della Divisione individua fra il personale della Divisione o fra i collaboratori esterni, i soggetti incaricati del riesame di ciascun incarico e comunica i relativi nominativi ai Responsabili della revisione.

I Responsabili della revisione segnalano tempestivamente alla Direzione della Divisione le esigenze emergenti (previsione di giudizio con modifica o richieste autonome) e prendono contatto per tempo con i soggetti incaricati del riesame, così da consentire il loro intervento durante le fasi principali del processo revisionale.

In caso di divergenze tra il Responsabile della revisione e il soggetto incaricato del riesame, deve essere tempestivamente informata la Direzione della Divisione, per attivare, ove necessario, la consultazione con terzi esperti indipendenti che possano essere d'aiuto nel superamento della divergenza.

Il Responsabile della revisione non è vincolato ai risultati definiti in merito alla divergenza, ma qualora decida di non seguire tali risultati, deve indicare e motivare tale circostanza nelle carte di lavoro.

4.6 Attività di monitoraggio

La Direzione della Divisione, o un soggetto da questi designato fra il personale della Divisione, assume la responsabilità del monitoraggio delle procedure interne di controllo della qualità della revisione legale.

L'attività di monitoraggio può essere demandata anche a collaboratori esterni, sulla base di specifici accordi o in ottemperanza alle istruzioni contenute nell'ambito di eventuali convenzioni già in essere.

Il soggetto incaricato del monitoraggio:

- monitora nel corso dell'esercizio sul rispetto delle procedure interne;
- organizza annualmente verifiche su singoli incarichi di revisione. Tali verifiche riguardano, su base ciclica, almeno un incarico concluso da ciascun Responsabile della revisione nel corso dell'anno. Non possono prendere parte alle verifiche in questione i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico oggetto d'ispezione;
- predispone annualmente una relazione per il Direttore della Divisione, sui risultati del monitoraggio e sulle eventuali carenze emerse nel corso delle verifiche.

Sulla base dell'attività di monitoraggio la Direzione della Divisione:

- segnala ai Responsabili della revisione le eventuali carenze emerse dalle verifiche svolte, per gli interventi correttivi necessari, tenendone conto, se del caso, in sede di futura assegnazione degli incarichi di revisione legale e in sede di formazione del team di revisione;
- apporta i necessari miglioramenti alle procedure di controllo di qualità, nonché ai programmi di formazione;
- con il soggetto incaricato del monitoraggio presenta ai Responsabili degli incarichi e agli altri soggetti appropriati, all'interno della Divisione, i risultati del processo di monitoraggio e le azioni di miglioramento pianificate.

5. Controllo esterno della qualità effettuato da autorità esterne

La Federazione, in veste di Associazione riconosciuta è assoggettata a vigilanza amministrativa da parte dell'autorità di vigilanza - struttura amministrativa - a norma della Legge Regionale n. 5/2008.

L'operato della Divisione Vigilanza non dovrebbe formare oggetto di controlli da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consob ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 39/2010, non essendo soggetto iscritto al Registro dei revisori legali.

Saranno invece soggetti ai controlli da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in caso di revisione legale di enti di interesse pubblico ed Enti sottoposti a regime intermedio, di Consob, i Responsabili della revisione, e i collaboratori. La verifica ispettiva da parte di Consob iniziata in data 12 dicembre 2022 si è conclusa in data 02 maggio 2024.

6. Elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024

L'elenco degli enti di interesse pubblico e degli enti sottoposti a regime intermedio, i cui bilanci sono stati sottoposti a revisione legale da parte della Divisione Vigilanza nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è riportato di seguito, con indicazione, per ciascun ente, del responsabile della revisione. Gli enti di interesse pubblico e gli enti sottoposti a regime intermedio sono stati individuati applicando la definizione di cui all'art. 16 e 19-bis del D.lgs. 39/2010. Sono stati poi considerati incarichi di revisione legale gli incarichi di revisione conferiti ai sensi della L.R. 5/2008 e del relativo Regolamento Attuativo, la cui relazione di revisione è stata emessa da un responsabile della revisione, entro il termine dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Elenco degli EIP i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 con l'indicazione, per ciascun ente, del responsabile della revisione	
Cassa Rurale Vallagarina - Banca di credito cooperativo - società cooperativa	Antonio Valletta
Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto - Banca di credito cooperativo - società cooperativa	Andrea Agostini
Cassa Rurale di Ledro - Banca di credito cooperativo - società cooperativa	Antonio Valletta
La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società Cooperativa	Ingrid Joris
Cassa Rurale Valsugana e Tesino - Banca di credito cooperativo - società cooperativa	Andrea Agostini
FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno – Banca di credito cooperativo - società cooperativa in sigla FPB Cassa	Andrea Agostini
CASSA RURALE VAL DI SOLE - Banca di credito cooperativo - società cooperativa	Andrea Agostini
Cassa Rurale Alta Valsugana - Banca di credito cooperativo - società cooperativa	Ingrid Joris
Cassa Rurale Val di Fiemme - Banca di credito cooperativo - società cooperativa	Andrea Agostini

Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia - Banca di credito cooperativo - società cooperativa	Serena Antonazzo
Cassa Rurale Val di Non - Rotaliana e Giovo - Banca di credito cooperativo - società cooperativa	Andrea Agostini
BANCA PER IL TRENINO ALTO ADIGE – BANK FÜR TRENINO-SÜDTIROL – Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa	Antonio Valletta

Elenco degli ESRI i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 con l'indicazione, per ciascun ente, del responsabile della revisione	
Confidi Trentino Imprese - Società cooperativa e in forma abbreviata CTI s.c.	Serena Antonazzo
Cooperativa Provinciale Garanzia Fidi società cooperativa in sigla "COOPERFIDI S.C."	Ingrid Joris

7. Informazioni sul fatturato totale dei revisori legali operanti nella rete della Divisione Vigilanza

Ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico (da contratto)	€ 454.860
Ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di ESRI	€ 53.020
Ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di altri enti	€ 1.208.684
Ricavi da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati ad EIP oggetto di revisione da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile	€ 306.573
Ricavi da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati ad ESRI da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile	€ 3.000
Ricavi da servizi diversi dalla revisione contabile prestati ad altri enti	€ 171.503

8. Informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci

Il punto non risulta pertinente alla realtà della Federazione, alla luce di quanto ricordato nei precedenti paragrafi in merito alla struttura proprietaria e tenendo conto della circostanza che i responsabili della revisione operano all'interno della Federazione con un rapporto di lavoro dipendente.

9. Dichiarazioni ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Reg. (UE) 537/2014

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 13 comma 2 del Reg. (UE) 537/2014, si dichiara che:

- il sistema di controllo interno della qualità adottato dalla Divisione Vigilanza e descritto nella sezione 4 ("Sistema di controllo interno della qualità") della presente relazione ha l'obiettivo di assicurare con ragionevole sicurezza che gli incarichi di revisione siano svolti in conformità alle norme applicabili e ai principi tecnico-professionali di riferimento. Avuto riguardo al disegno e all'operatività del sistema di controllo interno della qualità e ai risultati delle attività di monitoraggio svolte, anch'esse descritte nella medesima sezione della presente relazione, si ha motivo di ritenere che esso abbia operato in modo efficace nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- le misure adottate dalla Divisione Vigilanza in materia di indipendenza, descritte nella Sezione 4 ("Sistema di controllo interno della qualità") della presente relazione, sono ritenute idonee a garantire il rispetto delle disposizioni degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 39/2010, nonché delle disposizioni in materia di indipendenza contenute nel Reg. (UE) 537/2014, quando applicabili. Nell'ambito di tali misure rientrano anche le verifiche interne della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza, che sono state effettuate secondo modalità anch'esse descritte nella medesima Sezione 4;
- le misure adottate dalla Divisione Vigilanza in materia di formazione, descritte nella Sezione 4 ("Sistema di controllo interno della qualità") della presente relazione, sono ritenute idonee a garantire con ragionevole sicurezza il rispetto delle disposizioni dell'art. 5 del D.lgs. 39/2010 e delle disposizioni attuative in materia di formazione continua;
- le comunicazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera k) del Reg. (UE) 537/2014 sono contenute nella sezione 7 della presente relazione;
- l'obbligo di cui all'art. 17 paragrafo 7, del Reg. (UE) 537/2014 si applica al revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico.

Trento, 28 aprile 2025

Divisione Vigilanza
della Federazione Trentina della Cooperazione s.c.
Ingrid Joris - direttrice

I revisori legali operanti nella Divisione Vigilanza con incarichi presso enti di interesse pubblico ed enti sottoposti a regime intermedio:

Ingrid Joris

 Firmato digitalmente da:
JORIS INGRID
Firmato il 28/04/2025 14:32
Seriale Certificato: 1674298
Valido dal 05/08/2022 al 05/08/2025
InfoCertem Qualified Electronic Signatures CA

Serena Antonazzo

Firmato digitalmente da
SERENA ANTONAZZO

Data e ora della firma: 28/04/2025 15:02:41

Andrea Agostini

Firmato digitalmente da:
ANDREA AGOSTINI
Revisore Legale
Federazione Trentina della Cooperazione

Antonio Valletta